

ALLEGATO B

Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri, per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74.

Relazione illustrativa

Introduzione

La presente proposta modifica la legge regionale 10 novembre 2019, n. 74 al fine di prevedere ulteriori limitazioni per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciata il 10 novembre 2020 nella causa (C-644/18) onde evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE.

Obiettivo prioritario dell'intervento normativo è riportare nel più breve tempo possibile entro i valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) i comuni in cui si verificano superamenti del valore limite per il PM10.

In considerazione della sentenza del 10 novembre 2020, è necessario adottare ulteriori misure finalizzate ad accelerare il processo di risanamento, per dare esecuzione alla sentenza nella causa C-644/2018 ex articolo 258 del TFUE .

Nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha infatti dichiarato che l'Italia, in riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE nonché dall'obbligo previsto dall'art. 23, paragrafo , secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani di qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Con riferimento alla Toscana il superamento del valore limite relativo al PM10, ad oggi, nella zona IT0909 "Valdarno pisano e piana lucchese" riguarda la sola stazione della rete regionale di LU-Capannori.

In particolare, la proposta prevede nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10), l'istituzione di limitazioni per l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse, con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del decreto ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide); limitazioni che dovranno essere recepite nei PAC dei comuni interessati ed attuate nei termini e con le modalità che saranno stabilite dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 1 della l.r. 74/2019. Tali limitazioni saranno comunque accompagnate da misure di incentivazione per la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni, già previste dall'Accordo di programma stipulato con il Ministero della Transizione ecologica e appositamente istituite con la legge regionale n. 97/2020.

Descrizione degli articoli

Articolo 1 Modifiche al preambolo della l.r. 74/2019

La disposizione aggiorna ed integra il preambolo e la motivazione alla luce dell'evoluzione delle procedure di infrazione e della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha

dichiarato l'Italia, con riferimento al materiale particolato PM10, non conforme agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria .

Il comma 1 introduce il riferimento alla causa presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. Il comma 2 introduce il considerato n. 3 bis con i riferimenti all'intervenuta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 .

Il comma 3, che modifica il considerato n. 5, individua le aree a cui si applicano le misure, in considerazione del perdurare del superamento del valore limite relativo al PM10.

Il comma 4 integra il considerato n. 6 con gli esiti degli approfondimenti scientifici emersi con l'ultima edizione del progetto PATOS, che evidenziano come la sorgente "combustione di biomasse" nelle aree interessate, contribuisca per una percentuale del 53 per cento durante i giorni di superamento e con andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità.

Il comma 5 introduce il considerato n. 7bis per evidenziare la necessità di introdurre limitazioni nel periodo critico per la qualità dell'aria dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno, per l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con un classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. n. 186 /2017", laddove gli stessi non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento.

Il comma 6 sostituisce il termine "limite" con la locuzione "valore limite", tecnicamente più corretta .

I commi 7 e 8 intervengono rispettivamente sui considerato nn. 16 e 18 integrandone le motivazioni in ordine alla necessità di introdurre tempestivamente nelle aree in cui ancora perdura il superamento ulteriori misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a tali valori limite consistenti in limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse.

Articolo 2 - Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal d.lgs. 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CEE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'art. 1 della l.r. 74/2029.

Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 74/2019, introducendo alla lettera b) limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al decreto ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide) nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10).

Il comma 2, sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 74/2019 prevedendo in capo ai comuni interessati dalla procedure d'infrazione nel cui territorio non risultano rispettati i valore limite stabiliti dal d.lgs. n.115/2020, l'obbligo di:

a) recepire le misure tra interventi strutturali dei Piani di Azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) adeguando, ove necessario, gli atti di pianificazione cui all'articolo 5 della medesima legge (regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità di cui, i piani urbani del traffico del (codice della strada) i piani di indirizzo e di regolazione degli orari);

b) attuare gli interventi di cui alla lettera b), secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima deliberazione e recepiti nei PAC, vigilandone l'osservanza con le modalità organizzative previste dai i rispettivi ordinamenti .

Il comma 3 modifica il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 74/2019 prevedendo l'attivazione dei poteri sostituitivi ordinari di cui alla l.r. 88/1998 per i casi di mancato recepimento delle misure nei PAC e negli atti di pianificazione.

Il comma 4 inserisce il nuovo comma 4 bis che, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 bis della l.r. 9/2010, disciplina un'ipotesi speditiva di potere sostitutivo affidata al Presidente della Giunta regionale, nei casi in cui i comuni non mettano in atto nei termini e con le modalità previste, le misure recepite tra gli interventi strutturali dei PAC.

Il comma 5 modifica il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 74/2019 prorogando al 31 dicembre 2022 l'adeguamento del Piano regionale di qualità dell'aria(PRQA) alle misure di rafforzamento approvate in attuazione della legge 74/2019 come modificata dalla presente legge, in considerazione

del protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso, che ha determinato difficoltà e rallentamenti nelle procedure di revisione e degli strumenti di pianificazione e programmazione.

Articolo 3 Disposizioni finanziarie

Il comma 1 prevede che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 Entrata in vigore

Il comma 1 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.